

a che queste mie modeste osservazioni siano consacrate negli atti, perchè in un domani, che auguro prossimo, dovremo riprendere in esame tutta questa materia, dovremo rivederla anche con maggiore serenità, dovremo coordinarla con le necessità nuove degli studi, questo disegno di legge non essendo che un pessimo raffazzonamento, un pessimo rimaneggiamento di ciò che già esisteva ed era rancido e cadeva ogni giorno a brandelli.

Il secondo capoverso dell'articolo 28-bis, suona così: « Il secondo insegnamento può essere costituito da un corso di materie obbligatorie o facoltative o da un corso di esercitazioni ». E questo secondo capoverso...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo. Noi discutiamo il testo della Commissione, mentre lei legge il testo governativo.

MISURI. È lo stesso.

PRESIDENTE. No. Legga il testo della Commissione.

MISURI. Nel testo della Commissione era collegato il secondo col sesto capoverso, relativo alle esercitazioni pratiche da potersi fare dai professori ordinari e straordinari titolari di cattedre. È rimasto, invece, nel testo della Commissione, soltanto il sesto capoverso. Col sesto capoverso la Commissione consente di dar facoltà al professore ufficiale di tenere un corso di esercitazioni. Ora, nei programmi di facoltà si legge che il corso di esercitazioni pratiche è intestato al nome stesso del professore ufficiale: ma in effetto fino ad ora le esercitazioni pratiche sono fatte per delega, dall'assistente o dall'aiuto universitario. Io non vorrei che si continuasse nel sistema attuale, che cioè le esercitazioni fossero fatte dall'assistente o dall'aiuto e che l'emolumento venisse invece incassato dal professore ufficiale. Questa è la insidia della dizione della legge.

D'altro canto però sarebbe necessario che le esercitazioni pratiche, soprattutto di materie sperimentali, da effettuarsi con strumenti ottici, continuassero ad essere affidate all'aiuto o all'assistente, perchè il professore anziano, acciaccato di salute, con la vista indebolita e con la mano tremante, molte volte può aver perduto quell'attitudine fisica, che è necessaria per tenere delle esercitazioni sperimentali, può non essere più al caso di fare un preparato con la dovuta precisione, con la dovuta elasticità manuale, che invece è consentita al più giovane, a colui che è nel vigore delle sue forze.

È poi c'è il famoso capoverso 4, che la Commissione ha lasciato inalterato, quello relativo all'assegno delle sei o delle quattro mila

lire per il corso complementare, a seconda che si tratti di ordinario e straordinario. E qui soltanto doveva fermarsi la provvidenza, ma ciò non si è voluto fare e attorno a questo quarto capoverso dell'articolo 28-bis si è messa tutta quest'altra farragine di roba, la quale ha costituito il *camouflage* legale, per far passare questo capoverso.

E non andiamo più oltre a rammaricarci.

In ultimo si dice però nel testo governativo, accettato anche dalla Commissione: « Lo stesso assegno, di cui al presente articolo, sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali ».

Ebbene, onorevoli colleghi della Commissione, vedrete che con una molteplicità di artifici moltissimi corsi universitari richiederanno la trattazione di almeno sei ore settimanali; vedrete che vi troverete di fronte a questo graziosissimo fatto, che anche i corsi più insignificanti richiederanno la trattazione di oltre 6 ore settimanali.

BUONOCORE. Deve essere così.

MISURI. Questi sono i difetti intrinseci di questo monumentale articolo 28-bis. La mia, ripeto, rimarrà *vox clamantis in deserto*. Ad ogni modo mi piace di aver riaffermato anche una volta la mia recisa ostilità ai concetti espressi dalla Commissione, la quale, in questo modo, non avrà che contribuito a rendere più confusionaria la nostra legislazione relativa all'istruzione superiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Le preoccupazioni dell'onorevole Bianchi verrebbero certamente a scemare se egli, per un momento, volesse fissare l'attenzione sull'articolo 30, il quale dice:

« I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'articolo 25 e alla tabella A della presente legge debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'articolo 23 del testo unico ».

Se gli onorevoli Bianchi e Misuri vorranno riflettere su questo articolo, molte delle loro preoccupazioni scompariranno.

Devo, del resto, aggiungere che, per quanto riguarda l'insegnamento scientifico non c'è nulla da temere, perchè sia con la prefe-